



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

DECRETO DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA PRODUZIONE MUSICALE – OPERE COMMERCIALIZZATE NELL'ANNO 2025

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e, in particolare, l'art. 53;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, e in particolare l'articolo 6, comma 1, che prevede: “*Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo viene ridenominato “Ministero della cultura”*”;

VISTA la Circolare del 23 luglio 2021, n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 agosto 2021, recante “*Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112*”;

VISTO il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 23, comma 1-*quinquies*, che, intervenendo a modificare il citato articolo 7 del decreto legge n. 91 del 2013, ha incrementato il tetto massimo del credito di imposta riconoscibile da 800.000 a 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 marzo 2023, n. 147, recante “*Modifiche al decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 agosto 2021 recante ‘Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica nonché degli eventi di spettacolo di portata minore di cui all'articolo 7 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112’*”;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e, in particolare, l'articolo 13-*bis*, comma 1, che, intervenendo a modificare il citato articolo 7 del decreto legge n. 91 del 2013, ha incrementato il tetto massimo del credito di imposta riconoscibile da 1.200.000 a 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il decreto direttoriale rep. 1781 del 10 maggio 2023 che definisce le modalità telematiche per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta;

VISTO il Codice degli incentivi, emanato con decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, e in particolare l'art. 18, commi 3 e 4, disciplinante i controlli in sede di concessione degli incentivi;

VISTE le richieste di credito di imposta - pervenute nell'anno 2026 - in relazione alle opere commercializzate nell'anno 2025;

VISTI gli esiti dell'istruttoria sulle richieste pervenute;

VISTI gli esiti delle interlocuzioni formali avute con gli organismi istanti tra il 9 e il 21 aprile 2026;

VISTA la dichiarazione di rinuncia prevenuta da un organismo istante in data 29 aprile 2026, acquisita al protocollo della Amministrazione al prot. n. 5994-A del 29/04/2026;

VISTI gli esiti dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;

CONSIDERATO che l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per le opere commercializzate nell'anno 2025 risulta superiore allo stanziamento previsto dalla legge di € 5.000.000 annui e che pertanto si è reso necessario ridurre il credito astrattamente spettante a ciascuna impresa in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante;

DECRETA:

Articolo 1

1. Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2025 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto interministeriale 13 agosto 2021 e successive modifiche, il credito d'imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente ed è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile e penale.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato interministeriale, in caso di decadenza o di revoca, anche parziale, del credito d'imposta, il Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, avvalendosi del supporto dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità di cui al comma 2.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato interministeriale, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della cultura l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero della cultura, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo.

Articolo 3

1. Il presente decreto, corredato dalla tabella allegata, è pubblicato sul sito internet istituzionale della DG Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it/>), con valore di notifica, ai sensi di legge, nei confronti dei beneficiari interessati.

1. Il credito d'imposta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del d.l. n. 91/2013 e dall'art. 18, co. 4 del decreto legislativo 184/2025, è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale della Direzione generale Spettacolo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonio Parente)